

Bruxelles, 7 aprile 2026
(OR. en)

6986/26
COR 1

ENV 192
MI 208
ENT 41
IND 162
CONSOM 65
COMPET 274
DELECT 43

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice

Data: 7 aprile 2026

Destinatario: Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.: C(2026) 2361 final

Oggetto: RETTIFICA
del 1.4.2026
della decisione delegata della Commissione, del 25 febbraio 2026, che integra il regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio esentando alcuni operatori economici che utilizzano involucri di pallet e cinghie dalle prescrizioni in materia di riutilizzo del 100 % di tali formati di imballaggio
C(2026) 511 final

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 2361 final.

All.: C(2026) 2361 final

Bruxelles, 1.4.2026
C(2026) 2361 final

RETTIFICA

del 1.4.2026

della decisione delegata della Commissione, del 25 febbraio 2026, che integra il regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio esentando alcuni operatori economici che utilizzano involucri di pallet e cinghie dalle prescrizioni in materia di riutilizzo del 100 % di tali formati di imballaggio

C(2026) 511 final

RETTIFICA

della decisione delegata della Commissione, del 25 febbraio 2026, che integra il regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio esentando alcuni operatori economici che utilizzano involucri di pallet e cinghie dalle prescrizioni in materia di riutilizzo del 100 % di tali formati di imballaggio

C(2026) 511 final

Al considerando 2,

anziché: «L'articolo 29, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2025/40 impone agli operatori economici che utilizzano questi formati di imballaggio per il trasporto un obiettivo di riutilizzo del 100 % per i trasporti all'interno della stessa impresa o di imprese collegate o associate nell'Unione e per i trasporti tra imprese all'interno dello stesso Stato membro. Le esenzioni degli involucri di pallet e delle cinghie dall'ambito di applicazione dell'articolo 29, paragrafi 2 e 3, implicano che le quote di riutilizzo di cui all'articolo 29, paragrafo 1, non si applicano a queste tipologie di uso.»,

leggasi: «L'articolo 29, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2025/40 impone agli operatori economici che utilizzano questi formati di imballaggio per il trasporto un obiettivo di riutilizzo del 100 % per i trasporti all'interno della stessa impresa o di imprese collegate o associate nell'Unione e per i trasporti tra imprese all'interno dello stesso Stato membro.».